

RISPOSTE A FREQUENTED ASKED QUESTIONS SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEI CONFIDI ALL' ELENCO EX. ART. 112 TUB

A. TEMPI E MODALITA' DI INOLTRO DELL'ISTANZA

- 1) *Tenuto conto dell'emergenza Covid-19 è possibile rinviare i termini per l'iscrizione dei confidi o prevedere una forma semplificata e provvisoria di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito TUB) ?*

Sul punto occorre premettere che (anche la durata) del regime transitorio durante il quale i confidi minori possono permanere nell'elenco ex art. 155 c.4 T.U.B. è materia disciplinata per legge dall'art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. Pertanto il Consiglio di Gestione dell'OCM non ha la facoltà di derogare a tale provvedimento.

Inoltre, va tenuto presente che l'istanza di iscrizione nell'elenco dei confidi di cui all'art. 112 del TUB (di seguito, anche l'**Elenco**) è una procedura molto semplificata, circoscritta a verificare, sul piano formale e sostanziale, la sussistenza dei requisiti già previsti dalla normativa vigente, che prevede l'inoltro - in formato elettronico - di documentazione già in possesso dei confidi, senza particolari aggravii di operatività. La qual cosa attiene anche alla necessità -eventuale e circoscritta- di riclassificare alcune informazioni di bilancio (funzionali all'allegato 4B), assolutamente alla portata di intermediari finanziari che, considerata la loro attività tipica, dovrebbero detenere solide competenze nella lettura/classificazione/riclassificazione delle informazioni contabili e gestionali delle imprese.

- 2) *Un confidi che non ha alcun dipendente può presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 112 TUB?*

Ai fini della iscrizione all'Elenco, la normativa vigente non prevede nessun requisito in termini di dipendenti. Di conseguenza, anche un confidi senza dipendenti è tenuto a iscriversi nell'Elenco qualora intenda proseguire la propria operatività.

3) *Tutti i documenti da inviare devono essere firmati digitalmente?*

Non necessariamente; possono essere firmati anche manualmente e scansionati, allegando il documento di identità del firmatario, come previsto dalle disposizioni relative alla procedura di iscrizione e dalla modulistica.

Ciò che certifica l'inoltro formale della pratica e l'identità del mittente è l'invio della posta certificata (PEC).

B. CONTRIBUTI

4) *Quali sono le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l'iscrizione ? Quale causale va indicata nella disposizione di pagamento?*

Le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l'iscrizione sono indicate sul sito dell'Organismo.

Ad ogni buon conto, si indicano di seguito:

IBAN: IT 27 M 01030 03200 000006601753

intestato a OCM - Organismo Confidi Minori

Filiale MPS di Roma, via del Corso 232

La causale da inserire è la seguente:

"Istanza iscrizione elenco art. 112 TUB - [nominativo del confidi]".

5) *In quale momento andranno versati all'Organismo i contributi (una tantum e forfettario annuale) previsti dalla normativa?*

Per quanto riguarda il versamento del contributo istruttorio, l'art.13, comma 2, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 stabilisce che *"all'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo"*. Pertanto il confidi deve presentare evidenza del versamento in concomitanza della presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco; infatti, il CRO del bonifico effettuato fa parte della complessiva documentazione da inviare nell'ambito dell'istanza.

Per quanto riguarda i contributi annuali, in sede di prima applicazione, il contributo va versato entro i 30 giorni successivi all'iscrizione nell'Elenco, notificata a mezzo PEC. Per i contributi annuali successivi al primo, il Consiglio di Gestione pubblicherà la relativa tempistica insieme alla deliberazione concernente i criteri di determinazione del loro ammontare.

6) *Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione (sull'importo del flusso dell'anno precedente) sono al netto o al lordo dei rinnovi (anche taciti) sui fidi a breve deliberati a revoca?*

Si conferma che le garanzie da prendere in considerazione consistono nel flusso annuo comprensivo sia delle nuove garanzie sia dei rinnovi.

7) *Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione (sull'importo del flusso dell'anno precedente) sono al netto o al lordo delle garanzie rilasciate sui fondi pubblici?*

Il contributo annuale deve essere calcolato su tutto il flusso di garanzie annuo, tenendo conto anche delle garanzie rilasciate con fondi o per conto di terzi (tra i quali, vi sono gli enti pubblici). Pertanto rientrano tra gli importi da considerare anche quelli relativi alle operazioni a valere sul Fondo antiusura del Ministero dell'economia e delle finanze.

C. FUSIONE

8) *Come procedere nel caso in cui un confidi sia destinato a essere incorporato in un altro soggetto dopo il termine per la presentazione "in continuità" (rispetto alla iscrizione ex art 155 comma 4, TUB ante-riforma e pertanto entro il 10.11.2020) della istanza di iscrizione, ma prima della scadenza del periodo transitorio (scadenza 10.2.2021) oltre il quale i confidi non iscritti devono porsi in liquidazione?*

La normativa riguardante la fase transitoria è stabilita dall'art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. In particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 4 lett. e), 5 e 6 si evince che i confidi che non effettuano l'istanza di iscrizione nell'Elenco possono continuare a operare per i tre mesi successivi alla data di scadenza dell'inoltro delle istanze. Dopo tale termine i confidi non possono più operare e devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Analogamente, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza i confidi devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale.

Di conseguenza, nel caso in cui un confidi destinato a essere incorporato non dovesse inoltrare, entro il 10.11.2020, istanza di iscrizione nell'Elenco, potrebbe continuare a operare fino al termine del periodo transitorio. Se, al termine di tale periodo, il confidi risultasse ancora operativo dovrà deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Qualora invece il confidi presentasse istanza di iscrizione in data

successiva al 10.11.2020, a decorrere dal 10.2.2021, nelle more dell'esito esso non potrebbe esercitare alcuna delle attività riservate ai confidi dall'art. 112 TUB.

D. STATUTO DEI CONFIDI

9) *L'art. 3.1 della Procedura di iscrizione dei confidi stabilisce che "Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'Elenco presentano la relativa domanda [...] entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie dalle quali discende l'obbligo di iscrizione all'Elenco, se già costituite". Tale disposizione comporta siano apportate modifiche statutarie dai confidi 155. 4 T.U.B.?*

In linea generale, va tenuto presente che l'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 estende *ex lege* ai confidi ex art. 112 TUB la normativa previgente per i confidi iscritti nella sezione speciale di cui all'art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma. Di conseguenza, per i confidi iscritti nella suddetta sezione speciale, gli Statuti devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge vigenti (in particolare, l'art. 13 della Legge 24.11.2003, n. 326).

Premesso quanto sopra, si fa presente che la previsione dell'art. 3.1 della procedura di iscrizione è tratta dall'art. 13, comma 1, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 ai cui sensi *"Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese."*

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, qualora il confidi istante risulti già iscritto nella sezione speciale ex art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma e ha uno Statuto già conforme a legge, che prevede lo svolgimento dell'attività di garanzia mutualistica, lo stesso non ha alcun obbligo di apportare modifiche statutarie in tal senso. È sua facoltà, eventualmente in occasione di altre modifiche statutarie, sostituire i riferimenti all'art. 155, comma 4, TUB ante-riforma con quelli all'art. 112, comma 1, del TUB.

E. BILANCIO DI RIFERIMENTO

10) *I confidi iscritti nell'Elenco dovranno redigere il bilancio secondo quanto previsto dalle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate da Banca d'Italia il 2 agosto 2016?*

Le disposizioni della Banca d'Italia "Il bilancio degli intermediari non IFRS" del 2.8.2016 (di seguito, il **Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016**) stabiliscono, tra i Principi

generali che *“Gli intermediari non IFRS (di seguito “l’intermediario” o “gli intermediari”) di cui all’art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 (...) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto “decreto” e quelle contenute nel presente provvedimento.*

Gli intermediari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 sono gli operatori di microcredito e i confidi minori (definiti come *“i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”*). Da tale norma discende che i confidi iscritti nell’Elenco sono tenuti a redigere il bilancio secondo quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016, fermo restando che l’art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38 ha differito i termini di entrata in vigore della obbligatorietà dello schema di bilancio ivi previsto.

Alla luce di quanto sopra, i confidi iscritti nell’Elenco che ancora non avessero redatto il bilancio secondo quanto stabilito dal citato Provvedimento, sono tenuti ad adeguarsi. L’Organismo effettuerà le proprie attività di verifica e controllo a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2020.

11) I confidi già iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB ante-riforma che hanno continuato a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali hanno la facoltà di continuare a farlo anche dopo l’iscrizione nell’Elenco, come previsto dall’art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38?

Ai sensi dell’art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, le società per le quali *“successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l’applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali”*. Il successivo D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 ha stabilito che i confidi iscritti nell’Elenco devono redigere il bilancio secondo quanto indicato nel medesimo Decreto legislativo, le cui norme attuative sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 2.8.2016.

Premesso quanto sopra, i confidi che hanno optato per la facoltà prevista dall’art. 4, comma 6 bis, del D.Lgs. 38/2005 possono continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

Tuttavia, va tenuto conto dei poteri di vigilanza informativa, sanciti dall’art. 11 del Decreto del MEF 23.12.2015, n. 228, il quale prevede che *“per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell’elenco, l’Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti”*. Tali poteri sono finalizzati al perseguimento delle funzioni dell’Organismo, stabiliti dall’art. 9 del DM 228/2015, tra i quali rientra *“la verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco”*.

Pertanto, considerato il potere di vigilanza informativa dell'Organismo, rientra tra le facoltà di quest'ultimo stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni, comprese quelle di bilancio. Al fine di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento dell'organismo -che gravano sul sistema dei confidi- e per assicurare l'omogeneità e la comparabilità dei bilanci dei confidi iscritti nell'Elenco, l'Organismo intende richiedere e utilizzare bilanci prodotti o riclassificati solo e soltanto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 136/2015 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016. Questo non attiene alla procedura di iscrizione per la quale non occorre allegare alcun bilancio di esercizio ma solo e soltanto le informazioni richieste nell'allegato 4B, sempre e comunque, in conformità (anche a seguito di riclassificazione) allo schema di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016 (sul punto si veda la FAQ successiva).

12) I confidi che redigono il bilancio in conformità ai principi IAS-IFRS possono fornire, in sede di istanza di iscrizione, l'Allegato 4B conforme allo schema di bilancio IAS/IFRS?

Considerato che, allo stato attuale, i Confidi iscritti nella sezione speciale prevista dall'art. 155, comma 4, TUB ante-riforma depositano i rispettivi bilanci con diversi formati, incluso quello delle società commerciali, considerata l'esigenza di acquisire informazioni complete e comparabili ai fini dell'iscrizione e delle successive attività di verifica e controllo, coerentemente con quanto indicato in merito al quesito che precede, è richiesto che tutti i confidi forniscano, in sede di istanza di iscrizione all'Elenco, l'Allegato 4B conformemente a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

13) Sovente i confidi, nel redigere il bilancio secondo quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016, adottano modalità non pienamente conformi con il suddetto Provvedimento. Ciò premesso, ai fini dell'iscrizione è possibile fare riferimento alla voce 85 dello Stato Patrimoniale Passivo non prevista nello schema di bilancio? Inoltre come riportare, nell'allegato 4B alla istanza di iscrizione, i dati relativi alle tabelle della Nota Integrativa?

Per quanto attiene alla voce 85 (Stato Patrimoniale passivo - Fondi finalizzati all'attività di garanzia), questa è esplicitamente stata considerata nell'Allegato 4B dell'istanza di iscrizione ai fini della quantificazione del Patrimonio Netto. In via generale, se e quando si ritenga di inserire nuove voci e definizioni agli schemi di bilancio, sarebbe auspicabile un aggiornamento del Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016. Tanto al fine di superare le incertezze circa l'ammissibilità e il contenuto delle nuove voci negli schemi di bilancio.

I dati relativi alle tabelle di cui alla nota integrativa andranno esposti, al pari di ogni altra informazione nell'Allegato 4B, in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

F. REQUISITI DI ONORABILITÀ

14) *Tenuto conto che l'art. 112 del Tub prevede che: "i requisiti di onorabilità siano in capo a coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo", è necessario inserire i requisiti di onorabilità anche per i soci nello statuto dei confidi?*

In materia di requisiti di onorabilità dei soci, va preliminarmente evidenziato che l'art. 112, comma 2, del TUB rinvia all'art. 25, comma 2, lettera a), del TUB, il quale stabilisce che *"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità"*. Di per sé il comma 2, lettera a) non identifica direttamente i soggetti cui riferire tali requisiti. Tuttavia, dalla lettura dell'art. 25, comma 1, del TUB appare evidente che l'intero articolo 25 si riferisce ai *"titolari di partecipazioni indicate all'articolo 19"*, il quale prevede un'autorizzazione della Banca d'Italia alla acquisizione di partecipazioni in banche *"che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute"*.

Pur avendo presente che l'art. 19 si riferisce alle partecipazioni in banche, pare evidente (interpretando la norma in chiave logica, sistematica e teleologica) che il legislatore dell'art. 112, rinviando all'art. 25, comma 2, intendeva stabilire che i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale debbano sussistere solo dai partecipanti c.d. "qualificati", vale a dire coloro che possiedono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. Ne consegue che, nel caso dei confidi tenuti a iscriversi nell'Elenco, il tema dei requisiti di onorabilità si ponga solo per i partecipanti c.d. "qualificati", nel senso sopra indicato.

Alla luce della sopra richiamata norma del TUB, direttamente applicabile, si ritiene non indispensabile un'esplicita previsione statutaria sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci.

G. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CONFIDI

15) *Come comportarsi in merito alla partecipazione detenuta da un confidi in una banca, considerato che al punto 6 della domanda di iscrizione relativa alle partecipazioni detenute dal confidi non è prevista un'opzione specifica per tale tipologia di partecipazioni?*

E' stata pubblicata sul sito web dell'Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 6, consente di indicare se il confidi partecipa al capitale di una o più banche. I confidi minori di secondo livello indicano anche i confidi di primo livello partecipanti al capitale nella sezione "Enti privati".

16) *Un confidi minore può detenere titoli obbligazionari e, se sì, con quali eventuali limitazioni?*
Non vi sono limitazioni agli investimenti dei confidi in titoli obbligazionari.

H. ORGANO DI CONTROLLO

17) *Come compilare i punti da 11 a 14 della domanda di iscrizione inerente alla composizione dell'organo di controllo, nel caso di confidi costituiti nella forma di consorzio, visto che questi non hanno l'obbligo di costituire un organo di controllo?*

E' stata pubblicata sul sito web dell'Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 11, consente di esplicitare le ragioni della eventuale mancata nomina dell'organo di controllo.

I. SOCI DEI CONFIDI

18) *Nel caso in cui al fondo consortile o al capitale sociale del confidi non partecipino Enti Pubblici e/o Enti Privati diversi da imprese o professionisti e/o grandi imprese, occorre comunque inviare l'Allegato 1 alla domanda che richiede di riportare l'elenco di tali soggetti partecipanti?*

Si fa presente che tutti gli allegati vanno inviati a corredo delle domande di iscrizione. Nel caso in cui un allegato non sia compilato perché non applicabile al confidi, lo stesso va inviato comunque allegato in bianco sbarrato e firmato dal legale rappresentante.

J. ELENCO DEGLI ESPONENTI

19) *Nell'Allegato 2B relativo ai dati anagrafici degli esponenti soggetti alla verifica dei requisiti di onorabilità, come compilare i campi "Codice CUI" (nella colonna I) e "Paternità" (colonna J)?*

La struttura dell'Allegato 2B ricalca quello previsto per l'interrogazione massiva del casellario giudiziario. Ciò che va inserito nelle colonne è indicato nel titolo delle colonne stesse. Il Codice CUI - Codice Unico di Identificazione è un campo opzionale riferito solo ai cittadini stranieri. Nel Campo Paternità va inserito il nome del padre dell'esponente aziendale.

K. OPERATIVITA' DEI CONFIDI

20) *Premesso che l'art.13 del DL 269/2003 non sembra porre ai confidi limitazioni nell'operare con banche e altri soggetti operanti nel settore finanziario non nazionali e che già adesso le garanzie dei confidi - siano essi minori o maggiori - attraverso le cessioni di portafoglio assistono posizioni di imprese italiane vantate da banche e altri veicoli finanziari di tutto il mondo, si chiede se un confidi iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB possa garantire un finanziamento a favore di un'azienda italiana sua associata, erogato da una banca estera su un conto corrente aperto dall'azienda beneficiaria presso questa banca.*

La Legge quadro sui confidi (art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) non prevede alcuna limitazione territoriale all'operatività dei confidi.

Il comma 8 della Legge quadro stabilisce che possono essere soci dei confidi confidi *"le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti"*.

Ai sensi del successivo comma 9 *"Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie"*.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che un confidi possa garantire una propria impresa socia (rientrante nell'ambito delle definizioni di cui ai commi 8 e 9) al fine di far ottenere alla medesima un finanziamento bancario proveniente anche da una banca estera.